

**COMUNE DI FERNO
PROVINCIA DI VARESE**

REGOLAMENTO

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

INDICE

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizione dell'accertamento con adesione

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Semplificazione dell'attività di accertamento

Art. 4 - Disposizioni per agevolare il ravvedimento

Art. 5 - Funzionario responsabile

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 6 - Iniziativa

Art. 7 - Accertamento con adesione su invito del Comune

Art. 8 - Accertamento con adesione su istanza del contribuente

Art. 9 - Modalità dell'accertamento con adesione

Art.10 - Effetti dell'accertamento con adesione

Art.11 - Adempimenti successivi

Art.12 - Conciliazione giudiziale

REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Capo I PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Definizione dell'accertamento con adesione

1. La definizione dell'accertamento con adesione è strumento di cui i contribuenti, gli uffici comunali, i concessionari della riscossione di tributi comunali, si possono avvalere al fine di contenere le controversie in materia di tributi locali.

ART. 2

Ambito di applicazione

1. L'accertamento dei tributi comunali, nel tempo vigenti, può essere definito con adesione, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

- a) *imposta comunale sugli immobili*
- b) *imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni*
- c) *tassa smaltimento rifiuti solidi urbani*
- d) *tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*
- e) *imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni*
- f) *tasse sulle concessioni comunali*

avendo presente che:

- *i tributi di cui alle lettere f) e g) sono stati soppressi a far tempo dal 1 gennaio 1998*

Art.3

Semplificazione dell'attività di accertamento

(art.50 legge 449/1997)

1. Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurne i costi, e di accelerare la riscossione del tributo evaso, delle sanzioni e degli interessi eventuali, prima della notifica degli avvisi di liquidazione del tributo non versato o versato in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce presentate, nonché degli avvisi di accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete, od inesatte, è in facoltà del Comune di predisporre un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.

2. L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo d'imposta e gli importi da liquidare o da accertare, imposta sanzioni ed eventuali interessi, ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso il servizio tributi per un periodo di quarantacinque giorni. Della pubblicazione dell'elenco è dato dal servizio tributi avviso ai contribuenti interessati con idonei mezzi di comunicazione, anche per la generalità degli stessi.

3. E' in facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento pagando entro il periodo di pubblicazione dell'elenco un importo pari alla somma:

- a) dell'imposta o maggiore imposta accertata
- b) di un ottavo della sanzione indicata
- c) della metà degli interessi liquidati

4. Il contribuente è tenuto a dare dimostrazione al servizio tributi dell'avvenuto pagamento trasmettendo entro dieci giorni, in originale o in copia perfettamente leggibile, la quietanza o altro documento idoneo a dimostrare lo stesso. La comunicazione preclude l'azione di accertamento da parte del Comune.

Art.4

Disposizioni per agevolare il ravvedimento

(art.13 DLGS 472/1997)

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art.13 del DLGS 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano fino a quando il Comune non ha attivato attività istruttorie, quali verifiche, accessi, trasmissione di questionari, controlli, ed ogni altra iniziativa finalizzata all'accertamento.

Art.5

Funzionario responsabile

1. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il funzionario responsabile della gestione del relativo tributo.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art.6 **Iniziativa**

1. L'accertamento del tributo può essere definito con adesione del contribuente, mediante redazione di un contratto formale, sia su iniziativa del Comune che a seguito di domanda del contribuente stesso.

Art.7 **Accertamento con adesione su invito del Comune**

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, il servizio tributi o il concessionario della riscossione di tributi comunali può inviare allo stesso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica secondo le modalità previste in materia di imposte sui redditi, un invito a comparire al meno trenta giorni prima dal giorno stabilito per la comparizione, nel quale sono indicati:

- a) il tributo ed i periodi di imposta suscettibili di definizione con adesione
 - b) i presupposti di fatto e di diritto sui quali è fondato l'accertamento
 - c) il giorno ed il luogo della comparizione del contribuente
 - d) la possibilità di definire l'accertamento con adesione
 - e) l'espressa menzione che la mancata comparizione del contribuente determinata il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del contribuente stesso nella eventuale successiva fase dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi d'imposta per i quali è formulato l'invito.
2. Il contribuente, fino a sette giorni prima, può con istanza motivata chiedere, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente al servizio tributi, che sia differito il termine fissato a non oltre quindici giorni successivi.
3. Il funzionario responsabile, valutata l'istanza, concede il rinvio con comunicazione al contribuente nella quale è fissata la nuova data di comparizione.

Art.8 **Accertamento con adesione su istanza del contribuente**

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche per l'applicazione dell'imposta, può chiedere al Comune, con apposita domanda in carta libera, la formulazione di proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione con adesione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al comma 1 dell'art.7, può chiedere, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, con istanza in carta libera la formulazione di invito di accertamento ai fini dell'eventuale definizione con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
3. Il termine per il pagamento del tributo accertato è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione del contribuente. La successiva presentazione del ricorso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. Non è ammessa l'istanza di definizione dell'accertamento con adesione quando lo stesso sia divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso nei termini di legge, ovvero per intervenuto esito del giudizio divenuto inappellabile.
5. *L'istanza di definizione dell'accertamento con adesione comporta la definizione di tutte le annualità di imposta dello stesso tributo, accertabili alla data dell'istanza stessa.*
6. *Non sono conseguentemente ammesse successive istanze alla intervenuta definizione mediante adesione per le annualità di imposta, dello stesso tributo, che risultano essere ancora accertabili alla data del contratto di adesione.*
7. Il servizio tributi, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda di definizione del contribuente, formula al contribuente, anche telefonicamente o telematicamente, invito a comparire con proposta di accertamento con adesione.

Art.9 **Modalità dell'accertamento con adesione**

1. Le persone fisiche non esercenti attività d'impresa agiscono personalmente o possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti o affini, i quali autocertificano la propria qualità e la rappresentanza.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque i soggetti che esercitano attività d'impresa agiscono nella persona del legale rappresentante o possono essere rappresentati da propri dipendenti appositamente autorizzati dallo stesso.

3. Il contribuente può in ogni caso farsi rappresentare da procuratore speciale, iscritto agli albi dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie. La procura deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista incaricato.
4. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile del tributo.
5. Nell'atto, contratto formale di adesione, devono essere indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione è fondata, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, i termini di pagamento, anche in forma rateale.
6. *All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento già notificato perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente deve esplicitamente rinunciare alle spese della lite.*
7. Se l'accertamento con adesione è definito in relazione ai disposti dell'art.7 comma 1 e art.8 comma 1 le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irraggiungibili.
8. Se l'accertamento con adesione è definito in relazione al disposto dell'art.8 comma 2 le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irraggiungibili.

Art.10

Effetti dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento definito con adesione non può in ogni caso essere soggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente e non può essere integrato o modificato dal servizio tributi o dal concessionario a cui è stato affidata la gestione del tributo, fatto salvo quanto previsto al comma che segue.
2. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione di accertamento entro i termini previsti dalla disciplina di ciascuno dei tributi, previsti dal presente regolamento, nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un tributo dovuto in misura superiore al cinquanta per cento di quello definito.
3. Nel caso di successivo accertamento effettuato verificandosi la condizione prevista al comma che precede non è più possibile la definizione con adesione.

Art.11

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito dal contribuente entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione di cui all'art.9 comma 1 ed è effettuato mediante versamento diretto o bonifico bancario alla Tesoreria Comunale; mediante versamento in c/c postale relativo al tributo oggetto della definizione con adesione; mediante versamento al concessionario del servizio di riscossione tributi per l'imposta comunale sugli immobili; mediante versamento al concessionario per i tributi il cui accertamento e riscossione sia stato affidato in concessione; mediante altre modalità di pagamento previste dal sistema bancario o postale.
2. Le somme dovute possono essere versate, su richiesta del contribuente, mediante rateizzazione in non più di quattro rate di pari importo alle scadenze previste nel contratto di adesione, con applicazione degli interessi legali sugli importi, il cui versamento è differito per la durata del differimento.
La rateizzazione è ammessa a condizione che il contribuente rilasci al Comune idonea garanzia fideiussoria per il periodo di rateazione, aumentato di un anno.
3. Il contribuente entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata è tenuto a darne comunicazione al servizio tributi del Comune, facendo pervenire la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. Il servizio rilascia allo contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. In caso di omesso pagamento dell'importo dovuto, alle scadenze concordate, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni. In tal caso il funzionario responsabile del tributo emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Art.12

Conciliazione giudiziale

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art.48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
2. Il funzionario responsabile del tributo ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie davanti alla commissione provinciale, salvo che la procura non contempli il divieto di conciliare.